CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI	
TESORERIA DEL COMUNE DI PRESICCE	
ART.1 - CONFERIMENTO - DURATA - SEDE.	
1. Il servizio di tesoreria del Comune è affidato	
alla con sede in via,	
e viene svolto in conformità dei patti stipulati con	
il presente contratto e sulla base dell'offerta	
presentata in sede di gara che si allega al presente	
atto.	
2. Di comune accordo fra le parti e nel rispetto	
delle procedure di rito potranno essere apportate	
alle modalità di espletamento del servizio i	
perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore	
svolgimento del servizio stesso.	
3. La presente convenzione ha durata dal 01 gennaio	
2018 fino al 31 dicembre 2022 e potrà essere	
rinnovata d'intesa tra le parti per non più di una	
volta, ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 267/2000,	
qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale	
normativa.	
4. L'aggiudicatario esercita le funzioni di	
tesoreria a mezzo della propria filiale di, con	
lo stesso orario di sportello in vigore presso la	
filiale stessa.	
5. Il Tesoriere si impegna a comunicare un	

 interlocutore cui fare riferimento per ogni problema	
 organizzativo o di gestione.	
 ART. 2 - OGGETTO E LIMITI DEL SERVIZIO DI TESORERIA	
DELLA CONVENZIONE.	
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente	
convenzione ha per oggetto la riscossione di tutte	
le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti	
capo al Comune e dal medesimo ordinate, con	
l'osservanza delle norme contenute negli articoli	
che seguono, nonché la custodia di titoli e valori.	
2. L'esazione è pura e semplice, s'intende fatta	
cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e	
senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori	
morosi da parte del Tesoriere.	
ART. 3 - ESERCIZIO FINANZIARIO.	
1. L'esercizio finanziario del Comune ha durata	
annuale con inizio il 01 gennaio e termine il 31	
dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non	
possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio	
dell'anno precedente.	
2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi da	
effettuarsi entro il 15 gennaio dell'esercizio	
successivo.	
ART. 4 - RISCOSSIONI.	
1. Il Tesoriere provvede a incassare tutte le somme	

di spettanza dell'Ente e rilascia quietanza numerata	
in ordine cronologico per esercizio finanziario e	
indicante la causale del versamento, compilata con	
procedure informatiche.	
2. Le entrate saranno incassate in base ad ordini di	
 riscossione (reversali) emessi dall'Ente con	
 numerazione progressiva su appositi moduli a firma	
del Responsabile del Servizio Finanziario così come	
individuato dal Regolamento di contabilità o da	
 altri dipendenti dell'Ente appositamente delegati.	
 3. L'ordinativo di incasso deve contenere gli	
 elementi indispensabili previsti dalle vigenti	
 disposizioni in materia.	
 4. Il Tesoriere deve accettare, anche senza	
 autorizzazione del Comune, le somme che i terzi	
 intendono versare a qualsiasi titolo a favore del	
 medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre	
 l'indicazione della causale del versamento, la	
 clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". In	
 tale ipotesi il Tesoriere ne dà immediata	
comunicazione al Comune, richiedendo la	
regolarizzazione.	
5. Per tali incassi, compresi sempre nel giornale di	
cassa, il Comune si impegna ad emettere	
tempestivamente e comunque entro la fine	

dell'esercizio i relativi ordini di riscossione,	
riportanti l'eventuale annotazione "a copertura del	
 provvisorio n", rilevato dai dati	
 comunicati dal Tesoriere.	
6. Qualora il terzo, all'atto del versamento in	
tesoreria, non esibisca una comunicazione scritta	
 del Comune, contenente le indicazioni previste per	
 gli ordinativi, il Tesoriere non è responsabile per	
eventuali errate imputazioni delle riscossioni sulle	
contabilità speciali o, nel caso di entrata a	
specifica destinazione, dell'omissione del vincolo.	
7. L'accredito al Conto di Tesoreria delle somme in	
qualsiasi modo riscosse è effettuato nello stesso	
giorno in cui il Tesoriere ne ha disponibilità.	
8. Il prelevamento dai conti correnti postali	
intestati all'Ente (la cui gestione è a totale	
 carico della Tesoreria) è disposto dall'Ente	
 medesimo mediante preventiva emissione di reversale;	
l'accredito al conto di Tesoreria delle relative	
somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il	
Tesoriere avrà la disponibilità della somma	
prelevata dal c/c postale.	
9. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti	
a mezzo di assegni di conto corrente bancario o	
postale, nonché di assegni circolari non intestati	

al Tesoriere medesimo; detti assegni devono essere	
accompagnati dai relativi ordinativi d'incasso.	
10. L'importo di tali assegni viene accreditato sul	
conto di tesoreria del Comune mediante emissione di	
quietanza secondo le modalità tecniche più	
favorevoli per l'Ente previste per gli incassi della	
specie senza addebito di commissioni.	
11. Le cauzioni provvisorie, versate da terzi in	
contanti a favore del Comune, sono accettate in base	
a semplice richiesta dei presentatori e sono	
incassate dal Tesoriere con rilascio di quietanze	
diverse da quella di tesoreria e contabilizzate come	
previsto dall'art. 221 del d. Lgs. 18 agosto 2000,	
n. 267.	
n. 267. ART. 5 — PAGAMENTI.	
ART. 5 — PAGAMENTI.	
ART. 5 — PAGAMENTI. 1. Tutti i pagamenti sono effettuati in base a	
ART. 5 - PAGAMENTI. 1. Tutti i pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento informatici, ad eccezione di	
ART. 5 — PAGAMENTI. 1. Tutti i pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento informatici, ad eccezione di quelli disposti dal Comune tramite l'economo, sono	
ART. 5 — PAGAMENTI. 1. Tutti i pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento informatici, ad eccezione di quelli disposti dal Comune tramite l'economo, sono eseguiti dal Tesoriere, previa quietanza nelle forme	
ART. 5 - PAGAMENTI. 1. Tutti i pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento informatici, ad eccezione di quelli disposti dal Comune tramite l'economo, sono eseguiti dal Tesoriere, previa quietanza nelle forme di legge, a seconda delle modalità di esecuzione	
ART. 5 — PAGAMENTI. 1. Tutti i pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento informatici, ad eccezione di quelli disposti dal Comune tramite l'economo, sono eseguiti dal Tesoriere, previa quietanza nelle forme di legge, a seconda delle modalità di esecuzione disposte dal Comune medesimo.	
ART. 5 - PAGAMENTI. 1. Tutti i pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento informatici, ad eccezione di quelli disposti dal Comune tramite l'economo, sono eseguiti dal Tesoriere, previa quietanza nelle forme di legge, a seconda delle modalità di esecuzione disposte dal Comune medesimo. 2. Per i pagamenti da eseguire per girofondi il	
ART. 5 — PAGAMENTI. 1. Tutti i pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento informatici, ad eccezione di quelli disposti dal Comune tramite l'economo, sono eseguiti dal Tesoriere, previa quietanza nelle forme di legge, a seconda delle modalità di esecuzione disposte dal Comune medesimo. 2. Per i pagamenti da eseguire per girofondi il mandato dovrà indicare il numero della contabilità	

 fornire gli estremi di qualsiasi operazione di	
pagamento eseguita nonché la relativa prova	
documentale.	
4. Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti dei	
fondi liberi disponibili sulle contabilità speciali	
 e di quelli utilizzabili sull'anticipazione di	
tesoreria richiesta dal Comune, attivata e libera da	
eventuali vincoli.	
5. Il Tesoriere esegue i pagamenti disposti con	
mandato entro i limiti, sia in termini di competenza	
che di residui e di cassa, dei rispettivi	
stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo	
nelle forme di legge.	
 33	
ART. 6 - PAGAMENTI DISPOSTI DAL COMUNE MEDIANTE	
ART. 6 - PAGAMENTI DISPOSTI DAL COMUNE MEDIANTE	
ART. 6 — PAGAMENTI DISPOSTI DAL COMUNE MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATI.	
ART. 6 - PAGAMENTI DISPOSTI DAL COMUNE MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATI. 1. Il Tesoriere esegue i pagamenti esclusivamente in	
ART. 6 - PAGAMENTI DISPOSTI DAL COMUNE MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATI. 1. Il Tesoriere esegue i pagamenti esclusivamente in base a mandati emessi e debitamente sottoscritti	
ART. 6 — PAGAMENTI DISPOSTI DAL COMUNE MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATI. 1. Il Tesoriere esegue i pagamenti esclusivamente in base a mandati emessi e debitamente sottoscritti come prescritto dal regolamento comunale di	
ART. 6 — PAGAMENTI DISPOSTI DAL COMUNE MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATI. 1. Il Tesoriere esegue i pagamenti esclusivamente in base a mandati emessi e debitamente sottoscritti come prescritto dal regolamento comunale di contabilità, con numerazione progressiva per	
ART. 6 — PAGAMENTI DISPOSTI DAL COMUNE MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATI. 1. Il Tesoriere esegue i pagamenti esclusivamente in base a mandati emessi e debitamente sottoscritti come prescritto dal regolamento comunale di contabilità, con numerazione progressiva per esercizio finanziario.	
ART. 6 — PAGAMENTI DISPOSTI DAL COMUNE MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATI. 1. Il Tesoriere esegue i pagamenti esclusivamente in base a mandati emessi e debitamente sottoscritti come prescritto dal regolamento comunale di contabilità, con numerazione progressiva per esercizio finanziario. 2. Il Comune si impegna a trasmettere i mandati al	
ART. 6 - PAGAMENTI DISPOSTI DAL COMUNE MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATI. 1. Il Tesoriere esegue i pagamenti esclusivamente in base a mandati emessi e debitamente sottoscritti come prescritto dal regolamento comunale di contabilità, con numerazione progressiva per esercizio finanziario. 2. Il Comune si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere periodicamente e comunque non oltre il 20	
ART. 6 — PAGAMENTI DISPOSTI DAL COMUNE MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATI. 1. Il Tesoriere esegue i pagamenti esclusivamente in base a mandati emessi e debitamente sottoscritti come prescritto dal regolamento comunale di contabilità, con numerazione progressiva per esercizio finanziario. 2. Il Comune si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere periodicamente e comunque non oltre il 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai	

e contributi, quelli a copertura di pagamenti già	
effettuati d'iniziativa del Tesoriere e quelli	
ritenuti dall'Ente aventi carattere d'urgenza.	
3. I mandati relativi agli stipendi dovranno essere	
trasmessi al Tesoriere almeno tre giorni lavorativi	
precedenti la data fissata per il pagamento.	
4. I mandati di pagamento, sottoscritti dal	
funzionario comunale individuato dal regolamento	
 comunale di contabilità nel rispetto delle leggi	
vigenti, devono contenere gli elementi prescritti	
dalla normativa vigente.	
5. L'Ente dovrà disporre, con espressa annotazione	
sui titoli, che i mandati di pagamento vengano	
estinti con una delle seguenti modalità:	
A.Rimessa diretta, nei limiti previsti dalla	
normativa vigente in materia;	
B. Accreditamento su conto corrente bancario	
intestato al creditore;	
C.Accreditamento su conto corrente postale intestato	
al creditore;	
D.Commutazione in assegno circolare o assegno-	
quietanza non trasferibile a favore del creditore,	
da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata	
con avviso di ricevimento, con tasse e spese a	
carico del beneficiario;	

E.Commutazione in vaglia postale ordinario o	
telegrafico o assegno postale localizzato, con	
tassa e spese a carico del beneficiario.	
6. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le	
modalità indicate dal Comune.	
7. Il Tesoriere è tenuto di norma ad estinguere i	
mandati a partire dal primo giorno lavorativo	
successivo a quello in cui sono stati trasmessi. In	
caso di urgenza evidenziata dal Comune e, comunque,	
ogni qualvolta la situazione lo consenta, i	
pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di	
consegna.	
8. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati,	
il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la	
quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare	
sui relativi mandati gli estremi delle operazioni	
effettuate, apponendo il timbro 'pagato'. In	
alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere	
provvede ad annotare gli estremi del pagamento	
 effettuato su documentazione meccanografica, da	
consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in	
allegato al proprio rendiconto.	
9. Su richiesta dell'Ente il Tesoriere fornisce gli	
estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la	
relativa prova documentale.	

10. Per i mandati di pagamento estinti a m	nezzo
assegno circolare il Tesoriere si impegna	., a
richiesta dell'Ente, a fornire tutte	le
informazioni necessarie ad attestare l'avve	enuto
pagamento degli assegni medesimi. In ogni	caso
si considera accertato l'effettivo pagamento	con
il ricevimento dell'avviso di ritorno spedito	dal
percipiente o con altra documentazione equipolle	ente.
11. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'	'Ente
l'importo degli assegni circolari	per
l'irreperibilità degli intestatari nonché a for	rnire
a richiesta degli interessati dei titoli	da
inoltrarsi per tramite dell'Ente informaz	zioni
sull'esito degli assegni circolari emessi	in
commutazione dei titoli di spesa.	
12. Il Tesoriere provvederà a commutare d'uffici	lo in
assegni postali localizzati i mandati di pagam	nento
individuali o collettivi che dovessero rima	anere
interamente o parzialmente inestinti al 31 dicem	nbre.
13. Ai beneficiari di bonifici disposti dall'	Ente
sarà addebitata la commissione di €,00	
(secondo l'esito della procedura di affidamento	del
servizio; in ogni caso la commissione addebitata	a non
può essere superiore ad € 5,00 pena esclusione d	dalla
procedura di gara).	

14. Il Tesoriere ha diritto al rimborso delle spese	
_	
vive effettivamente sostenute per conto dell'Ente	
per postali, telegrafiche e di bollo, sulla base di	
idonea documentazione e nel rispetto delle norme	
fiscali in essere. L'Ente si impegna ad emettere i	
 relativi mandati.(spese rimborsate sulla base	
dell'offerta presentata in sede di gara).	
15. In deroga a quanto sopra, non dovranno essere	
 gravati di alcuna spesa bancaria, i pagamenti	
effettuati con bonifico a favore di:	
- Enti gestori dei pubblici servizi (es.erogazione	
 di energia elettrica, gas e acqua, telefonia);	
- Enti Pubblici;	
- stipendi al personale compreso il pagamento di	
oneri riflessi,quote per cessioni, deleghe di	
pagamento, fondi pensione integrativi, trattenute	
sindacali ed ogni altro bonifico correlato al	
pagamento delle retribuzioni;	
- premi assicurativi;	
- imposte e tasse;	
- rimborsi disposti dall'Ente;	
- contributi assistenziali.	
16. Ai bonifici effettuati su conti correnti	
intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere non	
 viene applicata alcuna commissione.	

17. La valuta per i pagamenti effettuati con	
bonifico sui conti correnti intestati ai beneficiari	
su filiali del Tesoriere viene stabilita in n	
giorni lavorativi (risultanti dall'offerta	
 presentata in sede di gara) e quella su altri	
istituti in n giorni lavorativi (risultanti	
dall'offerta presentata in sede di gara)	
18 . I mandati di pagamento, accreditati o commutati	
con l'osservanza di quanto stabilito dal presente	
articolo si considerano titoli pagati agli effetti	
del conto consuntivo.	
19. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore	
di professionisti o di altre categorie di	
beneficiari per i quali siano obbligatorie le	
ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni	
responsabilità in merito all'applicazione delle	
norme stesse, essendo compito dello stesso Tesoriere	
di provvedere ai pagamenti nell'esatta misura	
risultante dai relativi mandati.	
20. Il Tesoriere non è tenuto ad estinguere mandati	
non regolari, in quanto privi degli elementi	
previsti per legge.	
21. La comunicazione ai creditori dell'emissione dei	
mandati deve essere fatta a cura e spese del Comune,	
dopo l'avvenuta trasmissione dei medesimi al	

Tesoriere.	
22. Il Tesoriere versa i contributi dovuti dal	
Comune all'istituto nazionale della previdenza	
sociale - gestione ex inpdap, ai sensi dell'art. 22	
della legge 29 ottobre 1987, n. 440.	
23. Allo scopo il Comune si impegna a produrre,	
contestualmente ai mandati di pagamento delle	
retribuzioni, anche quelli relativi al versamento	
dei contributi sopracitati mediante modello F24 EP o	
di altro modello equivalente che in futuro dovesse	
sostituire l'attuale sistema di pagamento.	
24. Il Tesoriere è autorizzato ad accantonare	
l'importo dei contributi in parola a garanzia del	
corrispondente pagamento da eseguire nei termini di	
legge.	
25. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva	
emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti	
derivanti da:	
A) Delegazioni di pagamento;	
B) Obblighi tributari e somme iscritte a ruolo;	
C) Ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri	
conseguenti - emesse a seguito delle procedure di	_
esecuzione forzata di cui all'art. 159 del d.lgs.n.	
267/2000;	
D) Ogni altro pagamento la cui effettuazione è	

 imposta da specifiche disposizioni di legge;	
26. Entro trenta giorni l'ente locale emette il	
 relativo mandato ai fini della regolarizzazione ,	
imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il	
Tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la	
 relativa comunicazione e' pervenuta all'Ente	
nell'esercizio successivo.	
ART.7 - PAGAMENTI IN ASSENZA DI FONDI.	
1. Il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto	
indenne dal Comune nei confronti dei terzi qualora	
non potesse dar corso al pagamento di mandati di	
fondi liberi sulle contabilità speciali e non fosse	
stata chiesta ed attivata l'anticipazione di	
tesoreria, o questa non presentasse disponibilità	
libere da vincolo.	
ART. 8 - ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO RATE	
MUTUI.	
1. Per il pagamento alle singole scadenze delle rate	
dei mutui risultanti dalle delegazioni notificate,	
il Tesoriere è autorizzato ad accantonare i fondi	
necessari.	
ART. 9 - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ORDINATIVI E DEI	
MANDATI.	
 1. Gli ordinativi ed i mandati di pagamento vanno	
firmati secondo quanto prescritto dal vigente	

regolamento comunale di contabilità. In caso di
assenza od impedimento dei soggetti titolati gli
ordinativi predetti vanno firmati dalle persone
legalmente abilitate a sostituirli.
2. A tale scopo il Comune comunica preventivamente
 al Tesoriere i nominativi con le generalità e
 qualifica delle persone autorizzate alla firma,
corredando le comunicazioni stesse con le copie dei
 provvedimenti degli organi competenti che hanno
 conferito i corrispondenti poteri.
 3. Analogamente e tempestivamente il Comune comunica
eventuali variazioni che possono intervenire per
 decadenza, nomina o sostituzione.
ART. 10 - TRASMISSIONE REVERSALI E MANDATI.
1. Il Tesoriere è tenuto a ricevere gli ordinativi
ed i mandati di pagamento, consegnati dal Comune in
ordine cronologico. In presenza delle procedure
informatiche di trasmissione degli ordinativi di
incasso e pagamento le procedure di trasmissione
saranno quelle previste dai protocolli informatici
 di scambio dati tra il Comune ed il Tesoriere.
ART. 11 - TRASMISSIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE,
DELL'ELENCO DEI RESIDUI E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO
DI REVISIONE.
 1. All'inizio di ogni anno l'Ente fornisce al

Togori	ere i documenti di rito previsti dalla vigente
normat	
	l corso dell'esercizio l'Ente trasmette al
	ere le variazioni al bilancio nel rispetto
dell'a	llegato 8 del D. Lgs 118/2011.
3. L'	Ente, inoltre, comunica al Tesoriere i
compone	enti dell'organo di revisione economico
finanz	iario.
ART. 1	2 - OBBLIGHI DEL TESORIERE.
1. 11	Tesoriere deve:
A) Tene	ere aggiornato con sistemi meccanografici:
- Il c	onto riassuntivo del movimento giornaliero di
cassa;	
- La r	accolta delle matrici ricevute e rilasciate,
tenende	o distinte quelle per la riscossione ordinaria
da que	lle riguardanti i depositi di terzi;
- Le a	nnotazioni delle riscossioni e dei pagamenti
ai ris	pettivi codici di bilancio;
- I vei	rbali di verifica di cassa;
- Gli	altri registri e documenti previsti dalla
legge;	
B) Mett	tere a disposizione del Comune, giornalmente,
copia	del giornale di cassa;
C) Segr	nalare mensilmente al Comune la situazione
delle	riscossioni e dei pagamenti. Il Comune può

procedere, come previsto dagli articoli 224 e 225	
del d. Lgs. N. 267/2000, a verifiche di cassa	
ordinarie e straordinarie;	
D) Presentare al Comune nei termini di legge il	
 conto del Tesoriere, corredato dai mandati pagati e	
 degli ordinativi riscossi nell'esercizio scaduto e	
 di tutti i relativi documenti giustificativi, perché	
 il Comune provveda alla compilazione del conto	
 consuntivo. Il Comune si obbliga a trasmettere al	
 Tesoriere la deliberazione di approvazione del conto	
 consuntivo e i rilievi mossi a seguito di giudizio	
 di conto;	
 E) Provvedere, ove ricorra ed in concorso con il	
Comune, alla compilazione e trasmissione dei	
 prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i	
 dati periodici della gestione di cassa;	
 F) Indicare, in calce al giornale di cassa del	
 Comune, la situazione dei fondi presso le	
 contabilità speciali e quella dei vincoli eseguiti	
 su quella infruttifera. Il Comune si impegna a	
 comunicare per iscritto al Tesoriere, entro 10	
 giorni dalla data del giornale, eventuali errori	
 riscontrati. Il Tesoriere, in base a dette	
 segnalazioni, provvede ad eseguire le opportune	
 rettifiche.	

ART. 13 - ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA.	
1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente correda	ta
dalla deliberazione della giunta, concede al	lo
stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limi	te
massimo dei tre dodicesimi delle entrate accerta	te
nel penultimo anno precedente, afferenti ai pri	mi
tre titoli di entrata del bilancio, salva diver	sa
disposizione normativa.	
Gli interessi sulle anticipazioni di tesorer	ia
decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con	le
modalità previste dall'offerta di gara.	
2. L'anticipazione ordinaria di tesoreria vie	ne
gestita attraverso un apposito c/c bancario s	ul
quale il Tesoriere mette a disposizione del Comu	ne
l'ammontare dell'anticipazione. Alle operazioni	di
accredito (in sede di rimborso dell'anticipazione)	е
di addebito (in sede di utilizzo della stessa) vie	ne
attribuita la valuta del giorno dell'operazione.	
3. Il Tesoriere, in assenza di fon	di
disponibili eventualmente riscossi nel	la
giornata e contemporanea assenza di fondi anc	ne
nella contabilità speciale fruttifera e di fon	di
liberi in quella fruttifera, è autorizzato per	il
pagamento di mandati consegnati dal Comune o	di
impegni fissi per i quali sussiste l'obbli	do

sostitutivo del Tesoriere ad usufruire	
dell'anticipazione ordinaria di tesoreria richiesta,	
attivata e libera da vincoli eventualmente accesi	
sulla medesima. L'eventuale utilizzo giornaliero,	
risultante in sede di chiusura delle operazioni di	
riscossione e di pagamento, viene accreditato sul	
conto di tesoreria, previo trasferimento	
dell'importo corrispondente dal conto corrente.	
4. Il Tesoriere, non appena acquisiti introiti non	
assoggettati dal Comune a vincolo di specifica	
destinazione provvede, con pagamento sul conto di	
tesoreria, a ridurre e/o estinguere l'anticipazione	
eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei	
corrispondenti importi al c/c.	
5. Il Comune si impegna periodicamente ad emettere	
il mandato a copertura per l'importo complessivo dei	
rientri dell'anticipazione eseguiti nel periodo	
precedente.	
6. In caso di cessazione del servizio per qualsiasi	
motivo il Comune si impegna a far obbligo al	
Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento del	
servizio, di rilevare ogni e qualsiasi esposizione	
debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni.	
ART. 14 - GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI	
PROCEDURE DI PIGNORAMENTO	

1. Ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. N. 267 del 2000	
e successive modificazioni, non sono soggette ad	
esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile	
anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza	
degli enti locali destinate al pagamento delle spese	
ivi individuate.	
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge	
sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli	
importi delle somme destinate al pagamento delle	
spese ivi previste, adottando apposita delibera	
 semestrale, da notificarsi con immediatezza al	
Tesoriere.	
3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori	
procedenti costituisce - ai fini del rendiconto	
della gestione - titolo di discarico dei pagamenti	
effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori	
stessi e ciò anche per eventuali altri oneri	
accessori conseguenti.	
 ART. 15 - TASSO DEBITORE E CREDITORE	
 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui	
 al precedente articolo 13, viene applicato un tasso	
 di interesse pari a(risultante	
 dall'offerta presentata in sede di gara) senza	
 nessuna applicazione di altre spese e commisioni. Il	
 Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla	

contabilizzazione sul conto di tesoreria degli	
interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente	
l'apposito riassunto scalare. l'Ente emette i	
relativi mandati di pagamento entro trenta giorni.	
 2. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato	
 un tasso di interesse annuo pari a	
 (risultante dall'offerta presentata in sede di gara)	
 al lordo delle ritenute erariali, la cui	
 liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con	
 accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di	
tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito	
 riassunto a scalare. l'Ente emette i relativi	
ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini	
 -	
previsti.	
-	
previsti.	
previsti. ART. 16 - CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E	
previsti. ART. 16 - CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONI.	
previsti. ART. 16 - CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONI. 1. Il Tesoriere, mediante il rilascio di	
previsti. ART. 16 - CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONI. 1. Il Tesoriere, mediante il rilascio di apposita ricevuta, è tenuto anche ad assumere	
previsti. ART. 16 - CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONI. 1. Il Tesoriere, mediante il rilascio di apposita ricevuta, è tenuto anche ad assumere gratuitamente il servizio di custodia ed	
previsti. ART. 16 — CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONI. 1. Il Tesoriere, mediante il rilascio di apposita ricevuta, è tenuto anche ad assumere gratuitamente il servizio di custodia ed amministrazione dei titoli e valori di proprietà del	
previsti. ART. 16 - CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONI. 1. Il Tesoriere, mediante il rilascio di apposita ricevuta, è tenuto anche ad assumere gratuitamente il servizio di custodia ed amministrazione dei titoli e valori di proprietà del Comune o di terzi eventualmente dati in cauzione,	
previsti. ART. 16 - CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONI. 1. Il Tesoriere, mediante il rilascio di apposita ricevuta, è tenuto anche ad assumere gratuitamente il servizio di custodia ed amministrazione dei titoli e valori di proprietà del Comune o di terzi eventualmente dati in cauzione, alle condizioni e norme vigenti presso l'istituto di	
previsti. ART. 16 — CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONI. 1. Il Tesoriere, mediante il rilascio di apposita ricevuta, è tenuto anche ad assumere gratuitamente il servizio di custodia ed amministrazione dei titoli e valori di proprietà del Comune o di terzi eventualmente dati in cauzione, alle condizioni e norme vigenti presso l'istituto di credito.	

terzi in titoli o altri valori, sono accettati in	
base a semplice richiesta dei presentatori.	
 3. I depositi di terzi sono custoditi dal Tesoriere	
 sino a quando non ne sia autorizzata la restituzione	
 con regolare ordine del Comune, comunicato per	
 iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a	
 firmare gli ordinativi di spesa, oppure non venga	
 altrimenti disposto dal Comune.	
ART. 17 - COMPENSO.	
1. Per l'espletamento del servizio di tesoreria al	
 Tesoriere spetterà un compenso annuo pari ad	
 euro oltre iva, come per legge, corrispondente	
all'offerta presentata in sede di gara.	
 2. Resta inteso, peraltro, che per tutte le	
operazioni ed i servizi non espressamente previsti	
dalla convenzione stessa, per i quali il Tesoriere	
 sostiene oneri particolari, il Comune si impegna al	
rimborso sulla base di idonea documentazione e nel	
rispetto delle norme fiscali in essere(importo	
 secondo risultanze di gara).	
ART. 18 - CAUZIONE DEL TESORIERE.	
1. Per l'espletamento del servizio il Tesoriere è	
esonerato dal prestare cauzione e ne risponde con	
tutto il suo patrimonio, come stabilito dall'art.	
211 del d. Lgs. N. 267/2000.	

2 71 800000000000000000000000000000000000	
 2. Il Tesoriere risponderà di tutte le somme e di	
 tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito	
ed in consegna per conto dell'Ente.	
 ART. 19 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INFORMATIZZATA	
DEL SERVIZIO	
 1. Il Tesoriere si impegna a mettere a	
disposizione del servizio di tesoreria	
personale qualificato ed il nominativo di un	
 referente al quale l'Ente potrà rivolgersi per ogni	
 necessità legata al servizio nonché per prospettare	
 soluzioni organizzative volte a migliorare il	
servizio e facilitare le operazioni di pagamento e	
di integrazione informatica.	
2. Il servizio è gestito con metodologie e criteri	
informatici, con collegamento diretto tra l'Ente ed	
il Tesoriere, al fine di consentire lo scambio in	
tempo reale di dati, atti e documenti e la	
visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti	
poste in atto dal Tesoriere. A tal fine il Tesoriere	
dovrà assicurare il collegamento online tra il ced	
del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione in	
tempo reale dei documenti contabili e del conto di	
tesoreria.	
 3. Il servizio di tesoreria inoltre deve essere	
svolto in circolarità tra tutte le filiali del	

Tesoriere, con rilascio immediato di quietanza degli	
incassi e con versamento immediato sul conto di	
 tesoreria.	
 4. Il Tesoriere e l'Ente si impegnano all'assunzione	
del servizio ad attivare tutte le procedure	
necessarie per la predisposizione degli ordinativi	
(mandati e reversali) informatici e allo scambio di	
 ogni informazione e documento con firma digitale	
secondo le normative vigenti in materia di documento	
elettronico così come da circolare n. 64 del 15	
 gennaio 2014 e suoi allegati.	
5. Il Tesoriere dovrà:	
 - ottemperare, alla data di inizio del servizio,	
alle prescrizioni contenute nel decreto del	
ministero dell'economia e delle finanze emanato in	
data 10/10/2011, recante disposizioni in materia di	
 codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del	
 siope per gli enti locali (in attuazione dell'art.	
 28, comma 5, legge 27/12/2005, n. 289 e dell'art. 1,	
comma 79, legge 30/12/2004 n. 311), nonchè a quanto	
previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11	
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che	
ha previsto l'evoluzione della rilevazione siope in	
siope+, al fine di migliorare il monitoraggio dei	
tempi di pagamento dei debiti commerciali delle	

amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione	
delle informazioni rilevate da siope con quelle	
delle fatture passive registrate dalla piattaforma	
elettronica (pcc) e, in prospettiva, di seguire	
l'intero ciclo delle entrate e delle spese secondo	
lo standard ordinativo informatico emanato	
dall'agenzia per l'italia digitale (OPI);	
- Essere in possesso, di una procedura idonea a	
ricevere la documentazione contabile (mandati e	
reversali) con firma digitale secondo la normativa	
emanata dalla "digitpa" e formalizzata anche dalle	
circolari abi n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del	
07/08/2008. Tale procedura dovrà essere in grado di	
effettuare la conversione dei documenti contabili	
prodotti da questo Ente in formato xml, nonchè	
l'adozione dell'ordinativo informatico secondo lo	
standard OPI - schemi xsd opi(opi), secondo lo	
standard definito dall'AGID. A decorrere dai termini	
previsti dai decreti del ministero dell'economia e	
delle finanze di cui all'art. 1, comma 533, della	
legge n. 232 del 2016, i tesorieri e i cassieri	
possono accettare solo disposizioni di pagamento	
emesse secondo <u>lo standard opi</u> - <u>schemi xsd OPI</u> .	
6. Il Tesoriere si impegna altresì a sviluppare	
innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme	

di incasso e di pagamento anche con le modalità	
offerte dai servizi elettronici di incasso e di	
pagamento interbancari, ai sensi dell'articolo 213	
del d.lgs. N. 267/2000 come modificato dall'articolo	
1, comma 80, della legge 30/12/2004, n. 311.	
7. L'Ente affiderà al Tesoriere, nel rispetto	
della normativa vigente, l'archiviazione e	
conservazione dei dati contabili di ogni esercizio	
finanziario secondo le modalità tecniche stabilite	
dal codice di amministrazione digitale dell'Agenzia	
dell'Italia Digitale. Tale conservazione avverrà	
senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente.	
ART. 20 - SUPERAMENTO DELLA TESORERIA UNICA	
1. Qualora nel corso della vigenza della convenzione	
vengano introdotte nuove modalità di attuazione del	
sistema di tesoreria unica e/o forme di suo	
superamento ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del d.	
Lgs. N. 279/1997, alle nuove giacenze si applicano	
le disposizioni di cui al precedente art. 15.	
ART. 21 - SCADENZA DELLA CONVENZIONE ED	
AGGIORNAMENTO	
1. Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare, dopo la	
scadenza della convenzione ed alle medesime	
condizioni offerte, il servizio per almeno sei mesi,	
anche se la convenzione non fosse rinnovata, e in	

ogni caso fino all'individuazione del nuovo	
Tesoriere.	
2. Il Comune ed il Tesoriere convengono sull'	
opportunità di verificare all'occorrenza, anche	
mediante sottoscrizione di protocollo d'intesa	
aggiuntivo, l'eventuale necessità d'aggiornamento	
e/o adeguamento della presente convenzione.	
3. All'atto della cessazione del servizio	
regolamentato dalla presente convenzione, il	
Tesoriere è tenuto a restituire all'Ente tutta la	
documentazione inerente la gestione del servizio	
medesimo.	
ART. 22 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI.	
1. Per quanto non previsto nel presente contratto le	
parti si richiamano alla legge bancaria ed alle	
leggi e regolamenti statali e regionali che	
disciplinano l'attività del Comune.	
ART. 23 - DOMICILIO.	
1. Agli effetti del presente atto e per tutte le	
conseguenze dello stesso derivanti le parti	
contraenti conservano domicilio presso le rispettive	
sedi indicate nella presente convenzione.	
ART. 24 - SPESE DI CONTRATTO.	
1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e	
conseguenti alla presente convenzione, compresi	

quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a	
carico dell'istituto Tesoriere.	
ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
 1. Ai sensi della determinazione n. 4 del 7 luglio	
 2011 "linee guida sulla tracciabilità dei flussi	
finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13	
agosto 2010, n. 136 (g.u. N. 171 del 25/07/2011),	
per i servizi di tesoreria "gli obblighi di	
tracciabilità possono considerarsi assolti con	
l'acquisizione del cig al momento dell'avvio della	
procedura di affidamento". Cig	
Art. 26 - VALORE CONTRATTUALE.	
 1. Ai fini fiscali il valore da dare al presente	
 contratto è di importo pari alle somme che il Comune	
di Presicce erogherà alla banca a titolo di	
 compenso per il servizio.	
Letto, confermato e sottoscritto.	